

CONCORSO
AGENTI e UFFICIALI di
POLIZIA LOCALE
municipale e provinciale

MANUALE di **TEORIA**
e **QUIZ** *online* per ciascuno dei capitoli

con **FORMULARIO** dei principali
atti di Polizia locale

EDIZIONE PROFONDAMENTE AGGIORNATA

VII Edizione **2025**

NLD
CONCORSI

■ L'art. 590, co. 3, c.p. prevede un **inasprimento sanzionatorio** nelle ipotesi in cui le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**, ovvero costituiscano conseguenza della violazione di **norme per la prevenzione degli infortuni**: ipotesi a lungo equiparata alla violazione del **codice della strada**, che è stata recentemente espunta in ragione della contemporanea introduzione del reato di lesioni personali stradali.

D) Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). Le novità della L. 25 novembre 2024, n. 177.

■ La fattispecie in esame è stata introdotta dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, contestualmente all'**omicidio stradale** (art. 589-bis c.p.), con il quale presenta un evidente parallelismo, che consente di rinviare al precedente § 2.1. per l'esposizione degli elementi che caratterizzano la figura rispetto alle lesioni colpose *tout court*, oltre che per l'esame della disciplina in tema di circostanze e di concorso di reati. L'art. 2, comma 3, **L. 25 novembre 2024, n. 177** ha aggiunto al co. 1 il seguente periodo: Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali (la stessa legge, analogamente, al delitto di cui all'art. 589 bis c.p., elimina l'espresso riferimento all'art. 187 codice della strada dal comma della disposizione in esame). Resta da segnalare che il delitto disciplinato dall'art. 590-bis, di natura speciale rispetto alle lesioni colpose, può configurarsi soltanto laddove le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**. La causazione di lesioni lievi o lievissime per effetto della violazione del codice della strada resterà dunque soggetta all'art. 590 c.p.

■ Fino all'intervento del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma **Cartabia**), il delitto era procedibile **d'ufficio**, mentre **oggi è procedibile a querela**, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi successivi al primo. Dunque, in presenza di circostanze aggravanti diverse da quelle contemplate dall'art. 590 bis c.p. (ad esempio, in presenza della circostanza di cui all'art. 590 ter c.p.), stante il divieto di analogia in *malam partem*, si deve ritenere che la fattispecie sia ancora procedibile a querela di parte.

► 2.8. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.). La proroga del D.l. 27 dicembre 2024, n. 202.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 ha introdotto nel c.p. l'art. 590-sexies a mente del quale: "*Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto*".

L'intera portata innovativa della riforma si concentra nel capoverso dell'art. 590-sexies c.p., che ritaglia l'area di penale responsabilità del medico al ricorrere di tre requisiti:

- a) l'evento si realizzi a causa di **imperizia**;
- b) risultino rispettate le raccomandazioni contenute nelle **linee guida** – individuate e validate nei termini sopra riferiti – oppure, in assenza di queste, nelle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) le raccomandazioni veicolate dalle linee guida si mostrino **adeguate alle specificità del caso concreto**. Se quindi, per un verso, viene espunto qualunque riferimento alla gravità della colpa, per l'altro, l'irresponsabilità penale risulta oggi espressamente circoscritta ai soli casi di imperizia.

Il vero punto di criticità della previsione che si esamina, tuttavia, attiene alla condizione – prescritta perché si possa fruire dell'introdotta causa di non punibilità – della **adeguatezza** delle linee guida osservate dal sanitario alle specificità del caso concreto.

Chiamate a dirimere un contrasto subito emerse nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770) sono intervenute nel difficile tentativo di bilanciare le esigenze di non svilire la portata della novità normativa e di non incorrere in letture incompatibili con il quadro costituzionale. La sentenza rimarca che il presupposto di operatività della previsione in esame risiede nella **causazione dell'evento per colpa da imperizia**: con la precisazione, tuttavia, che l'errore del sanitario non può radicarsi nella fase di selezione delle linee guida, indirizzandosi unicamente sul momento della attuazione di linee guida previamente scelte sulla scorta delle peculiarità del caso

concreto, della miglior scienza del momento e di una diagnosi accuratamente eseguita. Qualora, proseguono le Sezioni Unite, rispettati i suddetti parametri, l'evento comunque si verifichi, "il residuo dell'atto medico che appaia connotato da errore colpevole per imperizia potrà (...) essere quello che chiama in campo la operatività della novella causa di non punibilità", potendo in tal caso affermarsi che si resti "nel perimetro del 'rispetto delle linee guida', quando cioè lo *scostamento* da esse è *marginale e di minima entità*". Viene dunque tratteggiata la necessità di circoscrivere un grado della colpa che consenta, da un lato, di giustificare l'irresponsabilità penale del sanitario e, dall'altro, di apprestare una tutela effettiva alla salute del paziente: tale è la colpa "lieve".

Da qui, allora, la formulazione dei seguenti principi di diritto: "l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

- a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
- b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico".

Lo **scudo penale** per gli esercenti la professione sanitaria, introdotto nel 2021, è stato prorogato sia per il 2024 che per il 2025, quest'ultimo dall'art. 4 comma 7 lett. d) del **D.L. 27 dicembre 2024 n. 202** c.d. Decreto **Mille Proroghe**).

► 2.9. Rissa (art. 588 c.p.)

È il reato di chi *partecipa a una rissa*.

■ Il legislatore punisce la **mera partecipazione** ad una contesa che abbia i caratteri della rissa; la morte o la lesione di uno dei rissanti integra un mero fattore di aggravamento del trattamento sanzionatorio (a meno che non risultino volute: il che implicherebbe l'applicazione delle ipotesi volontarie di omicidio e lesioni). Si tratta quindi di **reato di pericolo**.

Per diffuso orientamento, per **rissa** si intende una mischia violenta nella quale **tre o più persone** intervengono animate dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza di costoro, sicché ne deriva una reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda: elementi imprescindibili, quindi, sono **l'uso della violenza** e la **reciprocità dell'aggressione**.

Per costante indirizzo giurisprudenziale, **non** è invocabile la scriminante della **legittima difesa** in relazione al delitto di rissa, mancando i requisiti della involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. I corrissanti sono infatti animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, facendo eccezione i casi in cui vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata.

■ Il **dolo** consiste nella rappresentazione e volizione di partecipare alla contesa con animo offensivo.

■ Il secondo comma prevede, quale **circostanza aggravante**, l'ipotesi in cui nella rissa, ovvero immediatamente dopo e in conseguenza di essa, taluno rimanga **ucciso** o riporti **lesione personale**: non è necessario che si tratti di uno dei corrissanti, potendosi trattare anche di un terzo.

3. I delitti contro l'onore

► 3.1. Ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.)

A) Ingiuria.

Il Capo II configurava, quali delitti contro l'onore, l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.), il cui elemento distintivo è stato da sempre ravvisato nella presenza o meno della **persona offesa** al momento in cui è commesso il fatto.

La fattispecie dell'ingiuria è, tuttavia, stata abrogata dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha trasformato la figura in un illecito punito con sanzione pecuniaria civile.